

REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO

CAPO I IL SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 Definizione del servizio

1. Il servizio di autonoleggio con conducente (in proseguo denominato senza NCC) è quello che assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

Art. 2 Disciplina del servizio

1. Il servizio N.C.C. è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalla legge dello Stato e della Regione Lombardia.

Art. 3 Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7 comma 1, titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 21/92;
3. Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio: In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, l'autonoleggiatore è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 4 Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di automezzi per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associate del servizio.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C..

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, o da un suo dipendente, o da un collaboratore familiare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5
Numero delle autorizzazioni

1. Il numero dei veicoli destinati al servizio N.C.C., come determinato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.21 del 14 febbraio 1954 ed approvato dal Ministero dei Trasporti con nota n 550, in data 8 febbraio 1959 è di TRE.
2. Tale numero potrà variare e dovrà attenersi al contingente individuato dalla Provincia in base a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 15.04.1995, n. 20.

Art. 6
Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.
2. Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Art. 7
Sostituzione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio N.C.C.

1. Nel caso in cui le autovetture in servizio N.C.C. dovessero essere inutilizzabili per guasto meccanico, incidente o altro grave motivo, le stesse potranno essere temporaneamente sostituite con altre vetture idonee, per il tempo strettamente necessario alla riparazione della vettura sostituita.
2. La sostituzione è autorizzata dal competente ufficio comunale.

Art. 8
Servizi sussidiari

1. In assenza di un servizio di trasporto pubblico urbano, previa autorizzazione del comune, i mezzi in servizio N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari .

Art. 9
Operatività del servizio

1. Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 10
Commissione consultiva comunale ex art. 4 L. 21/92

1. Alla valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni provvede una apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento e così composta:
 - a) Responsabile dell'Ufficio Commercio – Presidente;
 - b) Personale della polizia municipale – Membro;
 - c) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - d) Un rappresentante scelto tra quelli designati dalle associazioni di categoria degli autonoleggiatori maggiormente rappresentative a livello provinciale – Membri;
 - e) Un rappresentante degli utenti scelto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale – Membro.
2. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Presidente.
3. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) Redigere il bando di concorso secondo quanto prescritto all'art. 14;
 - b) Esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione di candidati;
 - c) Procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 15 e redige la graduatoria di merito;
 - d) Trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per la sua approvazione.
5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.
6. La graduatoria approvata dalla Giunta viene trasmessa al responsabile del Servizio per i provvedimenti di competenza.

Capo II

LA PROFESSIONE DI AUTONOLEGGIATORE

Art. 11

Requisiti per l'esercizio della professione di autonoleggiatore

1. L'esercizio della professione di autonoleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada dotati dei seguenti requisiti:
 - a) Idoneità morale;
 - b) Idoneità professionale.
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni delitti non colposi;
 - b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L' idoneità professionale è acquisita a norma della vigente legge regionale 15.04.1995, n. 20.

Art. 12

Accesso alla professione di autonoleggiatore

1. L'accesso alla professione di autonoleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Capo III

L'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

Art. 13

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto entro centottanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato per venti giorni consecutivi all'Albo comunale.

Art. 14

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 10;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 15

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio N.C.C., la Commissione di cui all'art. 10 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) Idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale punti 6;
 - b) Diploma di maturità punti 2;
 - c) Periodi di servizio in qualità di collaboratore familiare, sostituito o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 0,50 per semestre fino ad un massimo di 4 punti.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio prederà il più anziano.

Art. 16

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 10 ed approvata dalla Giunta comunale, provvede all'assegnazione del titolo:
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di autonoleggiatore.
3. La graduatoria di merito ha validità di 1 anno dalla data della sua approvazione. I posti di organico che si rendessero vacanti nel corso dell'anno dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 17

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che il titolare dichiari ogni anno di voler proseguire l'attività ed autocertifichi la permanenza, in capo a se stesso, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di autonoleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 18

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Essere assegnatari dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) Aver compiuto sessant'anni;
 - c) Essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 11. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può

essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. L'ufficio competente dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 19 Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche nel rispetto della vigente normativa.

Art. 20 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo potrà essere prorogato di altri sei mesi, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.

Art. 21 Comportamento del conducente durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:
 - a) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) Seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c) Consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato ;
 - d) Prestare assistenza e soccorso durante tutte la fasi del trasporto;
 - e) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - f) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo di avaria su strada o di interruzione del trasporto;
 - g) Consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dei veicoli;
 - h) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - i) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo.

- j) Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per trasporto;
 - k) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:
- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 8;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - f) rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art.22 Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio N.C.C. è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- d) pretendere il trasporto merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art.23 Collaborazione alla guida.

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento di della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 12 .

Art. 24 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25 Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie

1. L'autonoleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 26
Tariffe

1. Le tariffe del servizio N:C:C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti: Il Consiglio Comunale sentita la commissione di cui all'art. 10 e tenuto conto delle indicazioni di cui al D.M. 20.04.93, fissa una tariffa chilometro minimo e massimo per l'esercizio del servizio di noleggio.

Art. 27
Contachilometri

1. I veicoli sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 28
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'attività sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 29
Reclami

1. Eventuali ecalmi sullo svolgimento del servizio sono indirizzati agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, adottano i provvedimenti conseguenti.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 30
Addetti Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale di cui all'articolo 13 della L: 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 31
Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Art. 32
Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione dei esercizio e ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 100.000 ad un massimo di €. 1.000.000 per le seguenti violazioni:
 - a) Violazione dell'articolo 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) Violazione dell'articolo 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) Violazione degli obblighi di cui all'articolo 8, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - d) Violazione dell'articolo 12, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
 - e) Mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 20 comma 2;
 - f) La violazione degli obblighi di cui all'art.21, comma 1, punti c), j) e k);
 - g) Mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 2, punti da a) a g);
 - h) Mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 22, comma 1, punto a);
3. Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.
4. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3.3.1934, n. 383, per la violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Art. 33

Sospensione dell'autorizzazione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 15.04.1995, n. 20 è punito con la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione chi viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 3 della Legge 20/95.
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 23;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previsto all'art. 25;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno di norme per la quale sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività N.C.C..

3. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione è disposto sentita la commissione di cui all'art. 10, e tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34
Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione, sentita la commissione di cui all'art. 10, è disposta nei seguenti casi:
 - a) Per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, dell'autorizzazione per il servizio da noleggio con una licenza, per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1;
 - b) Quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di cui agli artt. 3, 11 e 12 ;
 - c) Quando il titolare dell'autorizzazione svolga altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - d) Per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto dall'art. 18;
 - e) A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio adottati ai sensi dell'art. 32;
 - f) Per trenta giorni, anche non consecutivi, di ingiustificata sospensione del servizio in un anno;
 - g) Per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile, nonché all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35
Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 36
Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale

INDICE

CAPO I – IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 – Definizione del servizio	Pag. 1
Art. 2 – Disciplina del Servizio	Pag. 1
Art. 3 – Licenza d’esercizio e figure giuridiche di gestione	Pag. 1
Art. 4 - Condizioni d’esercizio	Pag. 1
Art. 5 – Numero delle autorizzazioni	Pag. 2
Art. 6 – Riconoscibilità delle autovetture	Pag. 2
Art. 7 – Sostituzione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio N.C.C.	Pag. 2
Art. 8 - Servizi sussidari	Pag. 2
Art. 9 – Operatività del servizio	Pag. 2
Art.10 – Commissione comunale ex art. 4 L. 21/92	Pag. 2

CAPO II – LA PROFESSIONE DI AUTONOLEGGIATORE

Art. 11 – Requisiti per l’esercizio della professione di autonoleggiatore	Pag. 3
Art. 12 – Accesso alla professione di autonoleggiatore	Pag. 4

CAPO III – L’AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO

Art. 13 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni	Pag. 4
Art. 14 – Contenuti del bando	Pag. 4
Art. 15 – Titoli oggetto di valutazione	Pag. 4
Art. 16 – Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione	Pag. 5
Art. 17 – Validità dell’autorizzazione	Pag. 5
Art. 18 – Trasferibilità dell’autorizzazione	Pag. 5

CAPO IV – L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 19 – Caratteristiche delle autovetture	Pag. 6
Art. 20 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	Pag. 6
Art. 21 – Comportamento del conducente durante il servizio	Pag. 6
Art. 22 – Comportamento degli utenti	Pag. 7
Art. 23 - Sostituzione e collaborazione alla guida	Pag. 7
Art. 24 – Interruzione del trasporto	Pag. 7
Art. 25 – Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie	Pag. 8
Art. 26 – Tariffe	Pag. 8
Art. 27 – Contachilometri	Pag. 8

Art. 28 – responsabilità nell’esercizio del servizio
Art. 29 – Reclami

Pag. 8
Pag. 8

CAPO V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 30 – Addetti vigilanza
Art. 31 – Idoneità dei mezzi al servizio
Art. 32 – Sanzioni
Art. 33 – Sospensione dell’autorizzazione
Art. 34 – Revoca dell’autorizzazione
Art. 35 – Irrogazione delle sanzioni
Art. 36 – Abrogazione norme precedenti

Pag. 8
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 10

Approvato con Deliberazione C.C. n. 76
del 29/11/1999 e modificato con deliberazione di
C.C. N. 4 del 10/01/2000



COMUNE DI PIATEDA
Provincia di Sondrio
Ufficio Commercio

REGOLAMENTO
AUTONOLEGGIO

